

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 504

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIANOTTI, BARBIERI, BRINA,
BUCCIARELLI, CAVAZZUTI, CHERCHI, FORCIERI, GRECO,
PELLEGRINO, PIERANI e TADDEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1992

Norme relative ai servizi professionali d'impresa

ONOREVOLI SENATORI. — Il terziario avanzato è oggetto, da tempo, di innumerevoli dibattiti e di una letteratura amplissima. Variabile è anche la nomenclatura del comparto in differenti paesi: «*Business services*», «*services marchands aux entreprises*», «servizi professionali d'impresa». Esistono problemi anche per ciò che si riferisce all'ampiezza delle attività che possono essere comprese nel comparto: per un gruppo di lavoro della Commissione CEE (*Rapport à l'attention du comité des directeurs généraux de l'industrie*, Bruxelles, aprile 1990) devono, ad esempio, essere esclusi i servizi finanziari, i trasporti e la distribuzione.

È in ogni caso evidente che lo sviluppo delle attività terziarie nei paesi industrializzati è una delle principali modificazioni strutturali degli ultimi decenni. Tale asserzione è sostenuta dalle tendenze tanto degli investimenti quanto degli addetti del comparto. Si ritiene che i servizi di impresa rappresentassero a fine degli anni '80 il 6 per cento del PIL e il 14 per cento del valore aggiunto del settore terziario allargato della CEE.

Se il fenomeno è di crescenti proporzioni, esso presenta una complessità e una variabilità che ne rendono difficili la rilevazione aggiornata e la catalogazione. Innanzitutto perchè una parte dei servizi che

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

consideriamo non sorge *ex novo*, ma per partenogenesi da attività industriali o professionali tradizionali.

Per motivi di efficienza economica le imprese industriali preferiscono acquistare sul mercato taluni servizi specializzati piuttosto che organizzarli al proprio interno. Spesso, anzi, questo provoca la «esternizzazione» di uffici interni (pubblicità, servizi giuridici, fiscali e tributari, ricerca e sviluppo, ecc.), perchè in questo modo le imprese industriali accrescono la flessibilità, riducono i costi fissi, concentrano l'interesse sulle attività essenziali, possono incontrare sinergie con esperienze esterne.

D'altra parte non v'è chi non veda che le società di ingegneria come quelle di certificazione dei bilanci o le attività di broccaggio sono uno sviluppo degli studi professionali tradizionali. Rispetto a questi ultimi sono sostanzialmente due le differenze. La prima consiste nel fatto che assai più agevolmente le società possono dotarsi di strutture polifunzionali e integrare specializzazioni affini. La seconda va riferita al fatto che le società si comportano come imprese e agiscono come tali sul mercato, che è sempre meno locale e vieppiù nazionale e sovranazionale.

L'attuazione del mercato unico europeo, peraltro, ha creato tutte le condizioni che consentono alle società di servizi di altri paesi della Comunità di portare la loro offerta sul mercato italiano, forti di un'esperienza condotta da anni e di ingenti volumi di risorse e di uomini. È urgente dunque attrezzarsi anche nel nostro paese, anche a seguito dell'approvazione della direttiva CEE sugli appalti pubblici di servizi del 18 giugno 1992, che regola i rapporti tra la pubblica amministrazione e le società di servizi.

Di fronte alla necessità di adeguarsi agli *standard* europei e americani si delineano due scuole di pensiero. Una fa capo al principio della «deregolazione»: lasciamo che il mercato, *sua sponte*, decida della sorte di questo particolare tipo di attività. Chi ha più filo, farà più tela. L'altra scuola ritiene che si renda necessario un quadro legislativo di riferimento.

I presentatori del presente disegno di legge ritengono preferibile seguire la seconda ipotesi, da un lato per evitare che le società di servizi italiane siano ristrette ad attività di nicchia e dall'altro non già per porre nuovi vincoli (che, peraltro, sarebbero in conflitto con la normativa comunitaria) ma per favorire maggiori dimensioni di scala e il dinamismo delle nostre imprese.

Nell'articolo 1 si definisce il campo entro il quale agisce la legge.

L'articolo 2 articola i campi d'attività rientranti nel settore del terziario avanzato, o servizi professionali d'impresa, accogliendo la classificazione proposta da un documento del CNEL del gennaio 1992. Si conferisce, inoltre, al Ministro dell'industria il compito di produrre una descrizione più dettagliata delle varie attività.

L'articolo 3 istituisce i registri di impresa, sui quali vigila una commissione nazionale, e conferisce al Ministro dell'industria l'incarico di istituire eventuali nuovi registri, alla luce dell'affermarsi di campi di attività attualmente non definibili in via autonoma.

Gli articoli 4 e 5 contengono i requisiti necessari all'iscrizione ai registri.

L'articolo 6 attribuisce alla Commissione nazionale, di cui sopra, il compito di accettare o respingere, motivatamente, le richieste di iscrizione ai registri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge si applica alle attività del settore terziario avanzato, non altrimenti disciplinate da leggi speciali.

2. Ai fini della presente legge, per settore terziario avanzato si intende un comparto di attività economica caratterizzato dall'elevato contenuto di intelligenza, di specializzazione tecnica e di qualità delle prestazioni fornite a terzi, non rientranti, comunque, nell'attività di produzione agricola o industriale.

Art. 2.

1. Il settore terziario avanzato comprende i seguenti campi di attività:

- a) servizi informatici;
- b) servizi di ingegneria e tecnologia;
- c) servizi ambientali;
- d) servizi di consulenza direzionale, gestionale e amministrativa;
- e) servizi di pubblicità, comunicazione e marketing;
- f) servizi sanitari e di assistenza;
- g) servizi ricreativi e di istruzione privata;
- h) servizi immobiliari;
- i) servizi finanziari e assicurativi.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri competenti per materia, emana più decreti contenenti la descrizione dettagliata di ciascuna delle attività comprese nelle lettere da a) ad i) del comma 1.

Art. 3.

1. Per ciascuna delle attività di cui all'articolo 2 è istituito un registro delle società, che viene tenuto presso la Regione.

2. La vigilanza sui registri è esercitata da una Commissione nazionale, composta da un rappresentante del Ministero dell'industria, uno del Ministro dei lavori pubblici, uno del Ministro delle finanze, uno del Ministro della sanità, uno della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle province autonome e uno delle associazioni di categoria e presieduta da un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri. La Commissione può richiedere alle società iscritte agli albi la comunicazione di dati e informazioni.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica l'elenco dei campi di attività può essere integrato con l'istituzione di nuovi registri corrispondenti a campi di attività identificati e definiti dopo l'emanazione della presente legge.

Art. 4.

1. Le imprese iscritte ai registri di cui agli articoli 3 devono possedere i seguenti requisiti:

a) l'oggetto dell'attività dell'impresa deve essere chiaramente definito, e conforme ai decreti di cui all'articolo 2, comma 2;

b) i titolari dell'impresa o, nel caso di società, la maggioranza degli amministratori devono essere persone munite di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione media di secondo grado, i quali comprovino di aver esercitato per almeno cinque anni attività professionale nel campo indicato;

c) le società semplici devono osservare le disposizioni previste, in ordine alla pubblicità dell'atto costitutivo, dall'articolo 2296 del codice civile;

d) i titolari dell'impresa o, nel caso di società, i soci accomandatari delle società in accomandita semplice o per azioni,

devono soddisfare i criteri di selezione qualitativa, di cui alla direttiva sugli appalti di servizi del 18 giugno 1992;

e) il capitale sociale delle società a responsabilità limitata, per azioni o in accomandita per azioni non deve essere inferiore a lire 500 milioni.

Art. 5.

1. Le società costituite all'estero, operanti in Italia, possono essere iscritte ai rispettivi registri, purchè in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.

Art. 6.

1. L'iscrizione delle società di terziario avanzato ai rispettivi registri è disposta dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 4.

2. I provvedimenti che negano l'iscrizione devono essere motivati e notificati alle società interessate. Contro di essi le società possono ricorrere davanti alla magistratura amministrativa.